Dott. CHRISTIAN VOCCIA
NOTAIO

Repertorio n. 3963 Raccolta n. 3134 ====

========== **MODIFICA STATUTARIA DELLA** ==========

===== **ASSOCIAZIONE CULTURALE "SILLABE DI SETA"** =====

========== **REPUBBLICA ITALIANA** ==========

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti trenta ==========

========== (29/01/2021 ore 18:30) ==========

in Roma, nel mio studio sito in Via Pindaro n. 28/N. ==========

Innanzi a me, **Avv. CHRISTIAN VOCCIA**, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, ==========

========== **E' COMPARSO** ==========

= Prof. ALARIO FRANCESCO, nato a Cassano allo Ionio (CS), il 25 febbraio 1951, domiciliato per la carica ove appresso, che interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, rappresentante legale e, quindi, in nome e per conto della **ASSOCIAZIONE CULTURALE "SILLABE DI SETA"** con sede in Roma al Viale delle Milizie 114, codice fiscale 14757481008, costituita con atto a mio rogito del 17 aprile 2018 rep. 530/408 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5 il 19 aprile 2018 al n. 5581 serie 1T; autorizzato a quanto infra in virtù dei poteri al medesimo spettanti ai sensi di legge e di statuto. ==========

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il presente verbale e, all'uopo, mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo si è riunita l'Assemblea degli Associati della suddetta Associazione per deliberare sul seguente ==========

========== ORDINE DEL GIORNO ==========

1) proposte di modifica allo Statuto della Associazione al fine di adeguarlo alla normativa relativa agli Enti del Terzo Settore, di cui al d.lgs. 117/2017;

2) modifiche statutarie conseguenti; ==========

3) varie ed eventuali. ==========

Aderendo a tale richiesta io Notaio do atto di quanto segue. ==========

A norma di statuto, assume la Presidenza della presente Assemblea il medesimo Prof. ALARIO FRANCESCO. ==========

Quindi il Presidente dichiara, constata e fa constare: ==========

I) - che è stato convocato in data odierna, alle ore diciotto e minuti zero (18:00) in prima convocazione ed in questo luogo, nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto, l'Assemblea degli associati dell'Associazione; ======

II) - che degli associati, in proprio o per delega conservate agli atti dell'Associzione, sono presenti gli associati elencati e generalizzati nel foglio presenze che qui si allega sub "A", i quali intervengono alla presente assemblea in videoconferenza, con modalità e strumenti tali da consentire ai medesimi la regolare partecipazione all'assemblea e l'esercizio del diritto di voto nonchè di consentire al Presidente di procedere alla verifica della relativa identità e legittimazione; ==========

III) - che del Consiglio Direttivo sono presenti: ==========

- sè medesimo, codice fiscale n. LRA FNC 51B25 C002I ed i Consiglieri elencati e generalizzati nel foglio presenze che trovasi allegato al presente atto sotto la lettera "A", in uno con l'elenco associati, i quali intervengono alla presente assemblea in videoconferenza, con modalità e strumenti tali da

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 2 febbraio 2021 al n. 1180 serie 1T esatti E. 200,00

consentire ai medesimi la regolare partecipazione all'assemblea e l'esercizio del diritto di voto nonchè di consentire al Presidente di procedere alla verifica della relativa identità e legittimazione; ==========
IV) - che è presente, in loco, il Tesoriere in persona del Prof. Vetrano Ernesto, nato a Napoli il 15 marzo 1965, c.f. VTR RST 65C15 F839Q; ====
V) - che, pertanto si ha costituzione atta a deliberare, validamente, ai sensi dello Statuto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, avendo esso Presidente accertato l'identità e la legittimazione dei presenti. ==========
Nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e tutti si dichiarano sufficientemente edotti sugli stessi.
A questo punto il Presidente dichiara aperti i lavori dell'Assemblea. ======
========== **DISCUSSIONE** ==========
Passandosi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente espone la necessità di abrogare lo Statuto attuale della Associazione al fine di adottare un nuovo Statuto, contenente le clausole statutarie in adeguamento alla normativa in materia di "Terzo Settore" - D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, essendo stato istituito con Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts). ===
Espone più specificamente i motivi per cui si ritiene opportuno ricondurre l'Associazione alla nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore, benché non obbligatorio. ==========
Precisa il Presidente che l'Associazione opererà quale Associazione di Promozione Sociale - **APS**, Ente del Terzo Settore disciplinato agli artt. 35 e seguenti del suddetto D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. ==========
Quindi il Presidente dà lettura dell'adottando statuto dell'Associazione, composto da n. 31 (trentuno) nuovi articoli, con particolare riferimento a quanto previsto in tema di attività (art. 5, D.Lgs. n, 117/2017), destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro (art. 8, D.Lgs. n. 117/2017), devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (art. 9, D.Lgs. n. 117/2017), denominazione (art. 12, D.Lgs. n. 117/2017), scritture contabili e bilancio (art. 13, D.Lgs. n. 117/2017), libri sociali obbligatori (art. 15, D.Lgs. n. 117/2017), patrimonio minimo (art. 22 D.Lgs. 117/2017), organo di controllo, (art. 30, D.Lgs. n. 117/2017). ==========
Infine il Presidente precisa che l'Associazione possiede i requisiti patrimoniali necessari per la sua iscrizione nel RUNTS e dichiara che il patrimonio della medesima associazione è almeno pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), così come risultante dalla perizia di stima redatta, ai sensi dell'art. 22 co. 4 D.Lgs 117/2017, dal Commercialista Prof. Ernesto Vetrano, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma con il n. AA_004182 ed all'Albo dei Revisori Contabili al n. 60507 e asseverata dal medesimo professionista in data odierna innanzi a me Notaio, con atto in corso di repertoriazione perché nei termini, che in originale trovasi allegata al presente atto sotto la lettera "B". ==========
L'assemblea, presa visione degli argomenti rappresentati dal Presidente e dopo esauriente discussione, ritenuta l'opportunità delle proposte, all'unanimità ==========
========== DELIBERA ==========
1) - di abrogare il vigente statuto sociale; ==========
2) - di ricondurre l'Associazione alla nuova disciplina del Terzo Settore e di

approvare, pertanto, il nuovo statuto sociale, quale illustrato dal Presidente, contenente le citate previsioni ed ogni necessario adeguamento al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) - previsto in particolare in tema di attività, destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro, devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, denominazione che diviene **"SILLABE DI SETA - APS"**, scritture contabili e bilancio, libri sociali obbligatori, patrimonio minimo e organo di controllo, il tutto ad ogni effetto di legge; ==========
3) - di delegare al Presidente dell'Associazione ogni più ampio ed opportuno potere per l'esecuzione di quanto deliberato autorizzandolo espressamente a iscrivere l'Associazione nel Registro degli Enti del Terzo Settore e a compiere ogni attività necessaria, con facoltà di apportare eventuali modifiche che fossero richieste dalle autorità competenti. ==========
Non essendovi altro da deliberare e non prendendo alcuno la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e scioglie la seduta essendo le ore diciannove e minuti cinque. ==========

A questo punto il costituito mi consegna il nuovo Statuto che regolerà il funzionamento dell'Ente, che si allega al presente atto sotto la lettera "C", dispensandomi dalla lettura dello stesso. ==========

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che è stato da me Notaio letto al costituito che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore diciannove e minuti dieci. ==========

L'atto scritto da me Notaio parte con sistema elettronico e parte a mano consta di due fogli uso bollo di cui occupa cinque pagine per intere e fin qui della presente. ==========
F.to Francesco Alario ==========
F.to Notaio Christian Voccia ==========
==========
==========
==========
==========
==========
==========

Allegato "C" al n. 31316 di Racc.

ASSOCIAZIONE CULTURALE "SILLABE DI SETA - APS"

STATUTO

ART. 1
Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "**SILLABE DI SETA - APS**", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo **APS** nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati Fondatori e gli altri associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 2
Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Roma,
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune e con il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

ART. 3
Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata

ART. 4
Oggetto e Finalità

1. Lo spirito e la condotta dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana e culturale della persona.
2. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
3. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del

Decreto Legislativo n. 117 del 2017, con particolare riferimento alle lettere D, F, K, L, O, U e V, in favore degli associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli stessi associati e dei volontari.

4. L'Associazione, in particolare, persegue tali attività di interesse generale mediante attività e scambi culturali fra l'Italia e ogni altro Paese estero, promuovendo:
   a. la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo e al contrasto della povertà educativa;
   b. la crescita, l'occupazione, l'equità e l'inclusione sociale attraverso innovativi programmi di istruzione e partenariato tra le istituzioni scolastiche, universitarie e le aziende nazionali ed internazionali
   c. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
   d. gli scambi di esperienze didattiche, linguistiche e culturali fra studenti e docenti, progetti di soggiorni studio, progetti di mobilità didattico e culturale sia individuale che collettiva in Italia e Cina e ogni altro Paese estero individuato all'uopo in base alle necessità formative degli studenti e/ o avvio di collaborazioni in linea con l'indirizzo dell'Associazione;
   e. azioni di orientamento universitario in Italia, Europa, in altre Nazioni/Continenti per una scelta ragionata e coerente con le future possibili scelte professionali nel mondo globalizzato;
   f. la collaborazione con università e/o istituti di alta formazione italiani, europei, cinesi, e di ogni altro paese estero, per l'offerta di corsi didattici universitari e post-universitari nonché di corsi a questi parificati o parificabili, di cui l'internazionalizzazione ne risulti il carattere prevalente;
   g. la collaborazione con Ministeri, Enti, soggetti istituzionali ed economici, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per la promozione, la diffusione e lo scambio della cultura, declinata in tutti gli ambiti, in Italia, in Cina, ed ogni altro paese europeo ed estero;
   h. la partecipazione a bandi nazionali, europei, ed internazionali come capofila o partner, valutando di volta in volta la migliore opportunità;
   i. la collaborazione fra le Istituzioni Educative e scolastiche, al fine di condividere le risorse umane strumentali, didattiche ed economiche per lo sviluppo condiviso di una didattica avanzata;
   j. la diffusione sul territorio nazionale delle "buone pratiche" realizzate dalle singole Istituzioni con finalità didattiche, culturali, educative, di ricerca e di servizio sociale, anche con la sottoscrizione di protocolli d'intesa;
   k. lo sviluppo umano sostenibile, la salute e l'equilibrio interiore ed esteriore della persona, quale elemento imprescindibile per la qualità di vita e il benessere di ogni comunità e in particolare delle persone svantaggiate;
   l. lo sviluppo umano, sociale, culturale, tecnico ed economico delle persone svantaggiate, seguendo i principi di corresponsabilità, interdipendenza e nonviolenza, con particolare attenzione alla promozione dell'equità nelle relazioni di genere;
   m. progetti sia a livello locale che internazionale, per un tipo di sviluppo compatibile con le risorse ed i limiti ambientali del pianeta, con particolare attenzione alla natura e all'ambiente, alla salute e agli stili di vita e consumo sostenibili;
   n. progetti per costruire legami tra persone e culture diverse;

o. progetti d'integrazione, inclusione e solidarietà sociale mediante attività sportive, culturali, di scambi linguistici ed enogastronomici nonché ogni attività agli stessi collegata o strumentale.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

ART. 5
Attività

1. L'Associazione potrà raggiungere le sue finalità, principalmente, attraverso:
   - iniziative e promozioni culturali che possano essere di ausilio e sostegno dell'attività di formazione, aggiornamento, perfezionamento, sensibilizzazione e ricerca collegate allo scopo sociale;
   - realizzazione di corsi di approfondimento, perfezionamento, sensibilizzazione e informazione rivolti, anche online o con altri mezzi telematici, a studenti, a soggetti che lavorano nell'ambito della cultura in genere, a personale docente e non docente, e un più vasto arco di soggetti beneficiari.
   - il coinvolgimento di soggetti italiani ed esteri, appartenenti alle istituzioni pubbliche e statali e all'imprenditoria, oltreché di singoli individui, in un network di sostenitori dell'iniziativa;
   - la raccolta di donazioni dagli associati e dai partecipanti al network per costituire un fondo finalizzato a sostenere le finalità dell'Associazione;
   - l'erogazione di borse di studio a studenti che necessitano di supporto economico e particolarmente meritevoli – secondo convenzioni con Istituti e criteri stabiliti puntualmente dal Consiglio Direttivo – per svolgere studi e scambi culturali;
   - la firma di protocolli d'intesa e convenzioni per il raggiungimento dello scopo sociale con enti, associazioni, fondazioni, amministrazioni pubbliche e statali, scuole, università ed enti di ricerca, soggetti privati e imprenditori; ognuno dei predetti a carattere nazionale e internazionale nonché centrale e periferico;
   - l'implementazione di attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale;
   - l'attuazione d'iniziative editoriali, anche in formato elettronico, unitamente alla pubblicazione di studi, di ricerche, di testi didattici e di aggiornamento, di stampe e di audiovisivi, tutti volti ad un sempre più ampio approfondimento delle problematiche all'ambiente, alla salute, alla qualità della vita e allo sviluppo sostenibile;
   - la raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
   - l'attuazione di forme di collaborazione con altri Enti, nazionali ed internazionali, mediante la stesura di idonei contratti e convenzioni all'uopo predisposti, consistente nell'organizzazione di conferenze, corsi teorico-pratici, stages, dibattiti, attività editoriali varie, mostre, fiere, congressi, webinar, viaggi di studio, master, think tank, concorsi e premi, sia in Italia che all'estero e quant'altro si ritenga utile per raggiungere lo scopo sociale. Tali forme di cooperazione verranno avviate, con le Istituzioni pubbliche e private sia italiane sia estere, con le Associazioni promotrici della ricerca e dell'istruzione, nonché con le Aziende e Industrie pubbliche, anche a partecipazione statale e private;

- l'organizzazione, promozione e partecipazione a convegni, congressi, seminari, tavole rotonde, manifestazioni e simili organizzati in Italia e all'estero dall'Associazione o da altri soggetti in funzione dell'approfondimento e aggiornamento nei campi collegabili alla realizzazione dello scopo;
- ogni altra attività connessa e/o strumentale a quelle menzionate.

2. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
3. Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri associati. Solo quando sia necessario, ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ivi incluso il volontariato, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati, o comunque nei limiti delle norme e disposizioni per tempo vigenti in materia.
4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6
Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso le finalità e gli scopi di cui agli articoli precedenti e che intendano partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
2. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
3. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione, denominati associati Fondatori, e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
6. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

7. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 7
Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati *hanno il diritto*:
   - di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto,
   - di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente,
   - di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega;
   - di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
   - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
   - essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in favore o comunque per conto dell'Associazione, se preventivamente autorizzate, alternativamente, dal Presidente, dal Vice Presidente, in assenza o impedimento del Presidente, o dal Consiglio Direttivo oppure dal Comitato Esecutivo;
   - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
   - votare in Assemblea in cui ciascun associato ha diritto ad un voto.
4. Gli associati *hanno l'obbligo*:
   - di rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti nonché ogni deliberazione e direttiva assunta a qualsiasi titolo dagli Organi associativi singoli e collegiali;
   - di svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
   - di versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8
Qualità di volontario

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
2. I volontari svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
3. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute

e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite con l'Associazione.

4. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
5. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Art. 9
Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per:
   - decesso;
   - dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
   - decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
   - esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

ART. 10
Quote associative

1. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori al versamento della quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari.
2. È fatto divieto di trasferimento della quota sociale a qualsiasi titolo esso avvenga.

ART. 12
Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:
- Assemblea
- Presidente,
- Presidente onorario (se nominato)

- Vice Presidente
- Consiglio Direttivo
- Comitato Esecutivo
- Tesoriere
- Segretario Generale
- Organo di controllo

ART. 13
Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano e il massimo organo deliberante dell'Associazione.
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non siano destinatari di provvedimenti disciplinari in corso al momento della convocazione
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Si applica l'art. 2373 c.c. in quanto compatibile.
4. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo cinque deleghe conferitegli da altri associati.
5. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
   a) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
   b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare, di cui all'art. 5 comma 2 del presente Statuto;
   c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
   d) eleggere il Presidente;
   e) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, nei limiti di quanto disposto dall'art. 19del presente Statuto e l'eventuale Organo di controllo;
   f) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
   g) deliberare sul ricorso dell'aspirante associato in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 6 comma 6 del presente Statuto;
   h) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
   i) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;
   j) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
   k) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
   l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto alla sua competenza.
6. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
7. Ogni associato, purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa

nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Art. 14
Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro i 30 giorni successivi.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni di calendario prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata almeno 7 giorni di calendario prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
   È straordinaria quella convocata per le seguenti deliberazioni:
   a) le modifiche allo statuto, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
   b) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi degli associati con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
   c) lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati aderenti.

   È ordinaria in tutti gli altri casi.
4. In caso di particolari esigenze sociali e/o sanitarie o per particolari motivi organizzativi degli associati che impediscono lo svolgimento dell'Assemblea in presenza, la stessa può svolgersi in modalità online; è altresì consentita la partecipazione nella stessa modalità agli associati che eccezionalmente siano impossibilitati a raggiungere il luogo fissato nella convocazione quando la stessa si svolge regolarmente in presenza.

ART. 15
Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione

l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
   Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato può essere portatore di un numero massimo di cinque deleghe. È ammessa l'espressione del voto per via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole della maggioranza inderogabile dei 3/4 (tre quarti) degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.

ART. 16
Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.
2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea.
3. Egli convoca l'Assemblea, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo e ne presiede le riunioni.
4. Il Presidente in particolare:
   - provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
   - è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio;
   - promuove, coordina e dirige ogni attività interna ed esterna all'Associazione, per le finalità cui la stessa è preposta;
   - rappresenta l'Associazione nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private sia italiane sia estere, nonché delle Associazioni promotrici della ricerca e dell'istruzione, oltreché delle Aziende e Industrie pubbliche, anche a partecipazione statale e private, italiane ed estere, eventualmente all'uopo espressamente e formalmente delegando uno o più membri del Comitato Esecutivo e/o del Consiglio Direttivo a specifiche attività;
   - propone al Consiglio Direttivo la nomina del Tesoriere e del Segretario Generale.

5. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
6. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile; cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

ART.17
Il Presidente Onorario

1. È nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo in ragione dell'onore per l'Associazione di annoverarlo nei suoi organi per ragioni connesse alla sua professione, competenza e prestigio.
2. Il Presidente Onorario è esonerato dall'obbligo del pagamento delle quote annuali all'Associazione e partecipa all'Assemblea degli associati con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
3. La durata della carica è fino a revoca o dimissioni. Il soggetto nominato può essere revocato dall'incarico solo in caso di dimostrata incompatibilità personale rispetto ai valori fondanti, ai principi e agli scopi dell'Associazione.
4. La revoca è deliberata con votazione a maggioranza del Consiglio Direttivo.

ART. 18
Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica tre anni, rinnovabili.
2. Sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

ART. 19
Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
2. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di 21 membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione, se presenti; se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. In ogni caso il Consiglio continua ad

operare fino all'elezione suppletiva di nuovi componenti ei nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

5. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Vice Presidente e, su proposta del Presidente, assegna gli incarichi di Tesoriere e Segretario Generale scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è prevista la partecipazione per via telematica; se è formato da tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità il voto del Presidente assume valore doppio.
7. Per il Consiglio Direttivo si applicano gli articoli 2382 e 2475-ter del codice civile.

Art. 20
Il Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è una emanazione del Consiglio Direttivo per consentire l'efficacia della gestione operativa dell'Associazione e costituisce il supporto tecnico e di consulenza all'operato del Presidente e del Consiglio Direttivo e svolge i seguenti compiti:
   - su delega del Consiglio Direttivo, vaglia le domande d'iscrizione all'Associazione;
   - svolge tutte le attività non di diretta ed espressa competenza degli altri Organi dell'Associazione e comunque non in contrasto con ciascuno di essi nonché quelli dagli altri Organi al Comitato Esecutivo delegati;
   - effettua ogni attività preventiva, strumentale e comunque a qualsiasi titolo connessa all'attività del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati;
2. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario Generale e da ulteriori membri del Consiglio Direttivo nel numero massimo complessivo di 9.
3. Il Comitato Esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli componenti.
4. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti e la partecipazione è prevista anche per via telematica; inoltre le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 21
Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea e le decisioni del Consiglio Direttivo. In particolare, su delega del Presidente, liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Consiglio Direttivo di cui fa parte, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo che ne stabilirà le forme ed eventuali limiti. A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all'Associazione, nei limiti determinati dal Presidente, anche in relazione all'eventuale apposizione della firma congiunta.

2. Annualmente, entro il mese di aprile, relaziona sul progetto di bilancio preventivo e di rendiconto economico, sottoponendolo prima all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi dell'Assemblea.
3. Il Tesoriere è nominato dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo che fanno parte di tale organo da almeno due anni. Per i primi due anni di vita dell'Associazione tale limitazione non sarà efficace.
4. Dura in carica fino alla fine del mandato del Presidente che lo ha nominato.
5. Il Tesoriere, su richiesta dei membri del Consiglio Direttivo, è tenuto all'esibizione della documentazione contabile attestante la movimentazione economico finanziaria e la regolarità dei versamenti delle quote associative. Il Tesoriere cura la conservazione della documentazione contabile.

ART. 22
Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale assiste gli organi dell'Associazione nell'esercizio delle funzioni istituzionali, fornendo la necessaria consulenza giuridico-amministrativa per un corretto e regolare operato degli stessi, altresì partecipando alle riunioni di ciascun Organo quale Segretario, con funzioni di assistenza, consulenza e redazione dei relativi verbali e atti. Coordina e soprintende le strutture organizzative poste in staff alla Presidenza. È responsabile della custodia dei libri sociali e di ogni altro documento previsto ex lege, ad esclusione di quanto di competenza del Tesoriere. Fornisce Consulenza giuridico-amministrativa e di controllo ai ruoli decisionali per garantire la coerenza giuridico amministrativa dell'azione dell'Associazione anche per quanto attiene i rapporti con soggetti italiani ed esteri, appartenenti alle istituzioni pubbliche e statali nonché all'imprenditoria, oltreché con i singoli individui. E' responsabile per il rispetto delle disposizioni di legge in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
2. Il Segretario Generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e dura in carica fino alla fine del mandato del Presidente e/o del Consiglio Direttivo.

Art. 23
Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. L'Organo di controllo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'Organo di controllo:
   - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
   - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
   - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti.

ART. 24
Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario generale o, in sua assenza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Gli Amministratori, con specifico riferimento a coloro che compongono gli organi collegiali nonché rivestono incarichi associativi come previsti dal presente Statuto, devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto stesso, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze; essi sono solidalmente responsabili verso l'Associazione dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
2. Gli Amministratori hanno quindi obbligo di adempiere doveri generici o specifici con la massima diligenza, in rapporto alla natura, all'incarico e alle specifiche competenze.
3. Gli Amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381 del codice civile, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

ART. 26
Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
   - quote associative;
   - contributi pubblici e privati, italiani ed esteri;
   - fondi comunitari europei, oltreché fondi nazionali e/o internazionali a qualsiasi titolo;
   - donazioni e lasciti testamentari;
   - rendite patrimoniali;
   - attività di raccolta fondi;
   - rimborsi da convenzioni;
   - finanziamenti pubblici e privati, italiani ed esteri;
   - risorse derivanti da attività previste nello Statuto o collaterali e strumentali alle stesse.

ART. 27
Libri sociali obbligatori

1. L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:
   a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
c) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo;
d) il libro dell'organo di Controllo, se nominato;
e) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. I libri di cui alle lettere a), b) c) ed e) dovranno essere tenuti, su delega del Consiglio Direttivo, a cura del segretario generale.

ART. 28
Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 29
Bilancio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ART. 30
Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea.
2. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 co. 1 del Codice del terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti deilterzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 D.Lgs 2 luglio 2017 n. 117.

ART.31
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per usi consentiti
in Roma oggi 01 marzo 2021